

## **16/01/2006 - Lavoro intermittente: agevolazioni contributive e diritto all'indennità di disoccupazione**

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha risposto ad un'istanza di interpello in materia di lavoro intermittente. In particolare, si chiedeva se:

in caso di stipula di un contratto di lavoro a tempo indeterminato con prestazioni intermittenti, il datore di lavoro ha diritto a godere delle agevolazioni contributive previste dall'art. 8, comma 9, legge n. 407/1990;

con riferimento al diritto da parte del lavoratore intermittente - in presenza dei requisiti previsti - a godere dell'indennità di disoccupazione ordinaria o ridotta limitatamente ai periodi non lavorati, tale indennità spetta anche nei periodi in cui è corrisposta dal datore di lavoro l'indennità di disponibilità .

Agevolazioni contributive  
In caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando le assunzioni non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti licenziati o sospesi, i datori di lavoro versano i contributi previdenziali ed assistenziali nella misura del 50% per un periodo di 36 mesi; qualora le assunzioni siano effettuate da imprese operanti nei territori del Mezzogiorno ovvero da imprese artigiane, i datori godono dell'esonero totale per uguale periodo. La previsione ha carattere di eccezionalità ed è applicabile nei soli casi in cui sia espressamente richiamata. Relativamente al contratto di lavoro intermittente, non è rinvenibile alcun riferimento all'applicabilità di specifiche ipotesi agevolative già vigenti: per tale tipologia contrattuale è infatti previsto un apposito regime contributivo, almeno nelle ipotesi di lavoro intermittente che comportano la corresponsione della indennità di disponibilità. Indennità di disoccupazione  
La corresponsione dell'indennità di disoccupazione per i periodi non lavorati non appare compatibile ove il lavoratore usufruisca dell'indennità di disponibilità.